COMUNE DI SURBO

BANDO DI CONCORSO INDETTO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. N. 10/2014 PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE DI PROPRIETA' PUBBLICA O IN GESTIONE DI ENTI PUBBLICI NEL COMUNE DI SURBO.

RENDE NOTO

che è indetto, ai sensi della Legge Regionale n. 10 del 07.04.2014 e ss.mm.ii.

BANDO DI CONCORSO

per la formazione della graduatoria finalizzata all'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale, nonché dell'ARCA SUD-SALENTO (già IACP della Provincia di Lecce), che si renderanno disponibili nel Comune di Surbo, fatto salvo eventuali riserve di alloggi previste dall'art. 12 della Legge Regionale n. 10/2014 e ss.mm.ii.

I cittadini interessati a ottenere l'assegnazione di un alloggio E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica) dovranno presentare domanda al Comune di SURBO su apposito modulo, secondo i termini e le modalità contenute nel presente bando di concorso. Gli interessati all'assegnazione possono partecipare ad una sola assegnazione in ambito Regionale.

Ai sensi dell'art. 20, comma 1, della Legge Regionale n. 10/2014 e ss.mm.ii., non possono partecipare al Concorso coloro i quali hanno occupato alloggi abusivamente.

REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE

(ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.R. 10/2014 e ss.mm.ii.)

- 1. Può conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica:
 - a) chi ha la cittadinanza italiana;
 - b) Sono ammessi al concorso anche:
 - I cittadini di Stati membri dell'Unione Europea;
 - <u>I cittadini stranieri di uno Stato non aderente all'Unione Europea</u> in conformità a quanto previsto dall'articolo 40 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio1998,n.286, come modificato dall'articolo 27, comma1 della legge 30 luglio 2002, n.189 e s.m.i. (*Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo*), ovvero in possesso di regolare permesso di soggiorno almeno biennale, in regola con le vigenti disposizioni in materia di immigrazione, che svolge regolare attività di lavoro subordinato o autonomo alla data di pubblicazione del presente bando;
 - Sono altresì ammessi i cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato e protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 29 comma 3-ter del D.Lqs n. 251 del 19 Novembre 2007.
 - c) chi ha la residenza anagrafica nel Comune di SURBO.

Sono ammessi al concorso anche coloro che, alla data di pubblicazione del bando, pur non risiedendo nel Comune di Surbo:

- svolgano attività lavorativa, autonoma o dipendente esclusiva o principale nel comune di SURBO;
- siano destinati a prestare servizio in un nuovo insediamento produttivo realizzato nel Comune di SURBO;
- lavoratori emigrati all'estero, dell'ambito territoriale di SURBO finalizzato comunque al rientro in Italia, dovendo garantire la stabile occupazione dell'alloggio assegnato, la cui mancanza è causa di decadenza ai sensi dell'art. 17 della L.R. 10/2014 e ss.mm.ii.
- d) chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato in qualsiasi località; ai fini della valutazione dell'adeguatezza dell'alloggio si

applicano gli standard di cui all'articolo 10, comma 2 della L.R. 10/2014 e ss.mm.ii., determinati secondo i criteri dell'articolo 22 della stessa legge.

E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile, sia non inferiore a 40 mq. In rapporto alla dimensione del nucleo familiare, l'alloggio adeguato deve essere non inferiore a:

- a. 45 mq per un nucleo familiare composta da una o due persone;
- b. 55 mq per un nucleo familiare composta da tre persone;
- c. 70 mg per un nucleo familiare composta da quattro persone;
- d. 85 mg per un nucleo familiare composta da cinque persone;
- e. 95 mq per un nucleo familiare composta da sei persone ed oltre.)

Tale requisito deve essere posseduto sia da parte del richiedente sia da parte degli altri componenti del nucleo familiare, con riferimento al momento della presentazione della domanda e al momento dell'assegnazione, nonché mantenuto per tutto il periodo di locazione.

e) chi non ha già ottenuto l'assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici,
 o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno.

Tale requisito deve essere posseduto sia da parte del richiedente sia da parte degli altri componenti del nucleo familiare, con riferimento al momento della presentazione della domanda e al momento dell'assegnazione, nonché mantenuto per tutto il periodo di locazione.

f) chi fruisce di un reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, non superiore al limite di € 15.250,00, giusta Delibera di Giunta Regionale n. 735 del 25/05/2016, pubblicata sul BURP n. 67 del 13/06/2016, determinato ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale). Il reddito familiare complessivo è diminuito di € 516,46 per ogni figlio che risulti essere a carico. Qualora alla formazione del reddito complessivo familiare concorrano redditi da lavoro dipendente o assimilabile, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60%.

Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni per il nucleo familiare.

Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, (esclusi quelli non continuativi, come per esempio: assegno di maternità, assegno figli minori, assegni per libri di teso, assegno per borsa di studio, contributi per abbattimento barriere architettoniche, sostegno economico per spese mediche e funerarie, indennità mensile di frequenza, ecc.), quali:

- pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti;
- indennità comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento.

Tale requisito deve essere posseduto sia da parte del richiedente sia da parte degli altri componenti del nucleo familiare, con riferimento al momento della presentazione della domanda e al momento dell'assegnazione, nonché mantenuto per tutto il periodo di locazione.

g) chi non ha ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice, ovvero chi non ha occupato senza titolo alloggi disciplinati dalla L.R. n. 10/2014 e ss.mm.ii.

Tale requisito deve essere posseduto sia da parte del richiedente sia da parte degli altri componenti del nucleo familiare, con riferimento al momento della presentazione della domanda e al momento dell'assegnazione, nonché mantenuto per tutto il periodo di locazione.

2. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi, figli, affiliati e affidati con provvedimento del giudice con loro conviventi da almeno due anni.

Rientrano nel nucleo familiare anche i soggetti di seguito elencati:

- a) conviventi more uxorio (di due persone che, pur non essendo sposate, convivono) e unioni civili, come oggi disciplinati dall'art.1 della Legge n. 76 del 20 maggio 2016;
- b) ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado;
- c) affini fino al secondo grado che dichiarano, nelle forme di legge, alla data di pubblicazione del bando, che

la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono inseriti nello stesso stato di famiglia, da almeno due anni dalla data di pubblicazione.

3. La Giunta regionale, in sede di localizzazione di nuovi interventi, può stabilire particolari requisiti aggiuntivi per l'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità ovvero in relazione a peculiari esigenze locali, che dovranno essere soddisfatti anche in vigenza del presente bando

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – PUNTEGGI

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso debbono essere compilate **obbligatoriamente** in bollo da €16,00 su apposito modulo di "Schema di domanda" predisposto dal Comune, acquisibile dal sito internet Comunale nella sezione "Bandi di gara e contratti del Comune di SURBO", all'indirizzo: https://www.comune.surbo.le.it e in distribuzione presso la sede Municipale.

Nel predetto modulo è contenuto un questionario cui ciascun concorrente, per le parti che lo interessano, è tenuto a rispondere con esattezza. Il questionario è formulato come autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., con riferimento ai requisiti di ammissibilità al bando ed alle condizioni il cui possesso dà diritto all'attribuzione dei punteggi.

Con la sottoscrizione della domanda il concorrente dichiara, sotto la sua responsabilità, di trovarsi nelle condizioni oggettive e soggettive in essa indicate e s'impegna a produrre, a richiesta, se necessario, l'idonea documentazione probatoria, anche del possesso dei requisiti, com'è previsto nel presente bando di concorso. Le dichiarazioni mendaci, oltre a determinare la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, vengono punite ai sensi della legge penale e delle leggi speciali in materia di falsità degli atti.

Sulla base delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate dal concorrente nella domanda sono attribuiti i seguenti punteggi, secondo quanto disposto dall'art. 5, da a1) ad a16) della Legge Regionale n. 10/2014 e ss.mm.ii., di seguito indicati:

- **a1) reddito del nucleo familiare**, determinato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 457/1978 (vedi requisiti di ammissione al concorso punto e), non superiore ai seguenti limiti:
- a) inferiore ad una pensione sociale vigente nell'anno precedente di emissione del bando (per il **2022** pari a € 5.953,87 annui): **punti 4**.
- b) inferiore ad una pensione minima INPS vigente nell'anno precedente di emissione del bando (per il 2022 pari a € 6.669,13 annui): punti 3.
- C) inferiore ad una pensione minima INPS più una pensione sociale vigenti nell'anno precedente di emissione del bando (per il <u>2022</u> pari a € 12.623,00 annui): punti 2.

Nota Bene: La mancanza di reddito o lo stato di indigenza deve essere autocertificata ai sensi di legge. La falsa dichiarazione sugli stati prima riportati, comporta l'esclusione del richiedente dalla graduatoria.

- a2) nucleo familiare composto da:
- a) da 3 a 4 unità: punti 1.
- b) da 5 a 6 unità: punti 2.
- C) da 7 ed oltre unità: punti 3.
- a3) famiglia monogenitoriale con uno o più minori a carico: punti 2.
- **a4)** richiedenti che abbiano **superato il sessantacinquesimo anno di età** alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico: **punti 1**.
- **a5) famiglia con anzianità di formazione** non superiore a due anni alla data della domanda, ovvero la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio: **punti 1.**Tale punteggio è attribuibile:
- a) purché nessuno dei due componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età;
- b) qualora la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adequata;
 - a6) presenza di disabili nel nucleo familiare: punti 3.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera disabile il cittadino affetto da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75 %, ovvero, se minore, con certificazione di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età o ipoacustici (Legge 289/1990).

- **a7)** nuclei familiari che **rientrino in Italia o che siano rientrati** da non più di 12 mesi dalla data di pubblicazione del bando per stabilirvi la loro residenza, emigrati, profughi: **punti 1**.
- **a8)** richiedenti la cui **sede lavorativa** si trova ad una distanza superiore a 40 km da quella di residenza: **punti** 1.
- **a9)** richiedenti che **abitino** con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando in **locali** adibiti **impropriamente ad alloggio** (baracche, case mobili, seminterrati, box, centri di raccolta, dormitori pubblici e simili) o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica, ovvero per sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale: **punti 4**.

La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo disfratto.

a10) richiedenti che **abitino** con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando in **alloggio antigienico**, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o con servizi non conformi a quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione) o quello che per la sua struttura e originaria destinazione, secondo il titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune, non era destinato ad abitazione: **punti 2**.

I punteggi di cui alle lettere a9) e a10) non sono tra loro cumulabili.

I punteggi di cui alle lettere a9) e a10) non vengono riconosciuti quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione o antigienici, se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando.

a11) richiedenti che **coabitino** con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità: **punti 2**.

La condizione di biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità competente, di sistemazione di locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o di provvedimento esecutivo di sfratto.

a12) richiedenti che **abitino** alla data di pubblicazione del bando con il proprio nucleo familiare in **alloggio sovraffollato** rispetto allo standard abitativo definito all'articolo 10 della L.R. 10/2014 e ss.mm.ii.

(alloggi fino a **45 mq** per nuclei familiari composti fino a 2 persone; alloggi da **46 a 55 mq** per nuclei familiari composti da 3 persone; alloggi da **56 a 70 mq** per nuclei familiari composti da 4 persone; alloggi da **71 a 85 mq** per nuclei familiari composti da 5 persone; alloggi da **86 a 95 mq** per nuclei familiari composti da almeno 6 persone);

- a) oltre 2 persone in più: punti 1.
- b) oltre 3 persone in più: punti 2.
- **a13)** richiedenti fruenti di **alloggio di servizio** che devono rilasciare per trasferimento di servizio d'ufficio o per cessazione non volontaria diversa da collocamento a riposo: **punti 1**.
- **a14)** richiedenti che devono **abbandonare l'alloggio** a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltretre anni prima della data di pubblicazione del bando: **punti 6**.
 - **a15)** richiedenti che **abitino in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto** intimato per motivi diversi da immoralità, inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato: **punti 6**.

Non rientra nell'inadempienza contrattuale la morosità incolpevole legata a documentati significativi mutamenti delle condizioni economiche del nucleo familiare nell'anno di riferimento, così come definiti dall'art. 2 del D.M. 14 Maggio 2014, come di seguito riportato:

Art. 2 – D.M. 14 Maggio 2014 – Criterio di definizione di morosità incolpevole

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al comma 1, possono essere dovute ad una delle sequenti cause:

- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacitò reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavori atipici;
- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da causa di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;

I punteggi di cui alle lettere a14) e a15) non sono tra loro cumulabili.

a16) richiedenti che **abitino in un alloggio** il cui **canone locativo** incida in misura **non inferiore al 30** % sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi del comma 1, lettera e), dell'art. 3 della L.R. 10/2014 e ss.mm.ii. (vedi requisiti di ammissione al concorso punto e): **punti 1**.

Non sono cumulabili con i punteggi di cui alle lettere a14) e a15), quelli di cui alle lettere a9), a10), a11), a12) e a13). In questi casi si sceglie il criterio che consente di ottenere il maggiore punteggio.

RACCOLTA DELLE DOMANDE – FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA – OPPOSIZIONE E RICORSI

Le domande di partecipazione al presente bando, compilate in bollo esclusivamente sul modulo di "Schema di Domanda" predisposto dal Comune, intestate a Comune di Surbo - Ufficio Protocollo, via Codacci Pisanelli, 23 – 73010 SURBO, devono riportare sulla busta la seguente causale: "DOMANDA di ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP – BANDO 2020".

- Le domande devono essere inviate, entro le ore 12:00 del giorno 20/05/2024 (venti maggio duemilaventiquattro), a pena di esclusione, con una delle seguenti modalità:
- a mezzo di raccomandata A/R del servizio postale ovvero posta celere ovvero mediante agenzia di recapito;
- consegnata a mano all' Ufficio protocollo del Comune.
- a mezzo pec sottoscritta digitalmente al seguente indirizzo: comunesurbo@pec.it

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione e/o integro in ogni sua parte entro le ore e il giorno fissato come termine ultimo per la presentazione delle domande.

Alla domanda deve essere allegata copia di un valido documento d'identità di chi la sottoscrive, ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. In assenza, non essendoci la prova della sottoscrizione, la domanda sarà ritenuta nulla.

Entro novanta giorni dalla data di scadenza dei termini di partecipazione stabiliti nel bando, l'Ufficio Comunale competente provvederà a formulare la graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi attribuiti a ogni singola domanda e a pubblicarla nelle stesse forme in cui è stato pubblicato il bando, nonché a darne comunicazione ad ogni singolo concorrente.

Entro trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare richieste motivate e documentate di un parere della Commissione Provinciale

di cui all'art. 42 della L.R. 10/2014 e ss.mm.ii., per il tramite dell'Ufficio Comunale competente.

Il medesimo Ufficio, entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta, trasmette la stessa, unitamente alla proprie controdeduzioni e ad ogni documento utile al rilascio del parere, alla Commissione. La Commissione, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, esprime il proprio parere vincolante sulla graduatoria provvisoria.

L'Ufficio Comunale competente, entro i quindici giorni successivi al ricevimento dell'ultimo parere rilasciato dalla Commissione sulla graduatoria provvisoria, provvede all'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva nelle stesse forme in cui è stato pubblicato il bando.

Della formazione di detta graduatoria definitiva, il Comune dà notizia alla struttura regionale competente, con indicazione del numero delle domande ammesse, del numero degli alloggi assegnati e del numero di alloggi eventualmente disponibili.

Sulla base delle risultanze della graduatoria generale definitiva, verrà considerata l'eventuale riserva abitativa concessa dalla Regione Puglia ai sensi dell'art. 12 della L.R. 10/2014 e ss.mm.ii.

Per l'attribuzione dei punteggi di cui al presente bando il concorrente deve dichiarare nell'apposito modello di domanda, di trovarsi in una o più delle condizioni indicate e produrre la documentazione del caso.

Qualora il concorrente richieda il punteggio relativo ai locali impropriamente adibiti ad alloggio, ai locali antigienici, nonché ad alloggi sovraffollati, il Comune di Surbo si riserva di effettuare appositi sopralluoghi con un preavviso massimo di tre giorni.

La valutazione del punteggio sarà effettuata sulla scorta di quanto dichiarato nella domanda e dell'eventuale documentazione allegata.

Ai fini della collocazione in graduatoria, tra le domande che abbiano conseguito lo stesso punteggio viene effettuato il sorteggio pubblico.

La graduatoria che ha durata quadriennale, sostituisce, a tutti gli effetti, quelle eventualmente precedenti, e conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita o aggiornata nei modi previsti nell'art. 7 della Legge Regionale n. 10/2014, cioè, mediante bandi di concorso integrativi.

A norma dell'art. 8 comma 4 della L.R. n.10/2014 e ss.mm.ii., gli organi preposti alla formazione delle graduatorie e alle assegnazioni, nonché gli enti gestori, possono espletare, in qualsiasi momento, accertamenti volti a verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti.

GRADUATORIE SPECIALI

I richiedenti appartenenti alle categorie speciali (richiedenti che abbiano superato il sessantesimo anno di età, giovani coppie e famiglie in costituzione, disabili), di cui ai punti a4), a5) e a6), oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, sono collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative ad ogni singola categoria, con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.

Le graduatorie speciali così formate, sono valide **solo** ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini, in caso di determinazione della Regione, o per espressa previsione di leggi di finanziamento. Tali alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui all'articolo 12 della L.R. 10/2014 e ss.mm.ii.

VERIFICA DEI REQUISITI PRIMA DELL'ASSEGNAZIONE (art. 8 della L.R. 10/2014 e ss.mm.ii.)

Prima dell'assegnazione degli alloggi che siano già disponibili o che si rendano disponibili nel periodo di vigenza della graduatoria, verrà verificata la permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione. Il mutamento dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere da a1) ad a8), della L.R. 10/2014 e ss.mm.ii. fra il momento dell'approvazione della graduatoria e quello dell'assegnazione non influisce sulla collocazione in graduatoria, purché permangano i requisiti di cui alle lettere da a9) ad a16) del medesimo articolo e, per quanto attiene al requisito a15), purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato.

Il Comune, accertata la mancanza nell'assegnatario di alcuno dei requisiti di cui al comma 2, dell'articolo 5 della L.R. 10/2014 e ss.mm.ii., avvia il procedimento di esclusione dalla graduatoria o di mutamento della posizione nella stessa del concorrente, dandone comunicazione a quest'ultimo, il quale, nei successivi quindici

giorni, può proporre la richiesta di parere alla Commissione di cui all'art. 42 della L.R. 10/2014 e ss.mm.ii.

ASSEGNAZIONE E STANDARD DELL'ALLOGGIO (ART. 10 DELLA L.R. 10/2014 E SS.MM.II.)

L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto è effettuata dal responsabile dell'ufficio competente del comune.

E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata secondo i criteri di cui all'articolo 22, sia non inferiore a mq. 45. In rapporto alla dimensione del nucleo familiare, l'alloggio adeguato deve essere non inferiore a:

- a) 45 mg per nuclei familiari composti da una o due persone;
- b) 55 mq per nuclei familiari composti da tre persone;
- c) 70 mq per nuclei familiari composti da quattro persone;
- d) 85 mg per nuclei familiari composti da cinque persone;
- e) 95 mg per nuclei familiari composti da sei persone e oltre.

Sono ammesse assegnazioni in deroga qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in graduatoria o degli assegnatari interessati a eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio del comune e dell'ente gestore, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico, né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave grado di bisogno.

SCELTA E CONSEGNA DEGLI ALLOGGI

In caso di disponibilità di più alloggi da assegnare nello stesso arco temporale, anche a seguito di nuovi interventi costruttivi che si concludono nel tempo di vigenza della graduatoria, il Comune, di intesa con l'ente gestore, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dà notizia agli aventi diritto dell'avvenuta assegnazione, indicando il giorno e il luogo per la scelta dell'alloggio.

La scelta dell'alloggio, nell'ambito di quelli individuati secondo lo standard abitativo, è effettuata dall'assegnatario o da suo delegato tra quelli proposti.

In caso di mancata presentazione, l'assegnatario decade dal diritto di scelta ed occuperà l'alloggio non scelto dagli altri concorrenti.

Gli assegnatari scelgono gli alloggi nell'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria nel rispetto comunque dei parametri di cui all'articolo 10, comma 2 della Legge Regionale n. 10 del 07.04.2014 e ss.mm.ii., salva la deroga prima descritta.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria non possono rifiutare l'alloggio a essi proposto se non per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune competente all'assegnazione.

In caso di mancata scelta non adeguatamente motivata, il Comune dichiara la decadenza dall'assegnazione, previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli.

Ove le giustificazioni siano ritenute valide, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione e alla scelta tra gli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili entro i termini di validità della graduatoria ove è utilmente collocato.

Il contratto di locazione semplice è stipulato tra l'assegnatario dell'alloggio e l'ente gestore che consegna i regolamenti all'assegnatario stesso e comunica al Comune interessato la data di consegna degli alloggi e il nominativo dell'assegnatario.

L'alloggio deve essere occupato stabilmente dall'assegnatario entro trenta giorni dalla data di consegna. In caso di lavoratore emigrato all'estero il termine è elevato a sessanta giorni.

La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall'assegnazione dichiarata ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 10/2014 e ss.mm.ii.

Il contratto di locazione sarà stipulato su quello tipo approvato dalla Giunta regionale, sentiti gli enti gestori e le organizzazioni sindacali confederali, degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative a livello regionale, sottoposto alla disciplina della LR 10/2014 e ss.mm.ii. Qualora la Giunta regionale dovesse adottare modifiche al contratto tipo di locazione già approvato, l'ente gestore predisporrà il nuovo contratto e lo comunicherà all'assegnatario.

Il contratto tipo contiene:

a) il verbale dello stato dell'alloggio al momento della consegna e il prospetto per il canone di locazione.

- b) i diritti e i doveri degli occupanti l'alloggio.
- c) le norme che disciplinano il subentro degli aventi diritto nell'assegnazione e nel contratto.
- d) le modalità di pagamento e di aggiornamento del canone e delle quote accessorie, delle eventuali indennità di mora e della misura degli interessi moratori e delle eventuali ulteriori sanzioni e penalità applicabili.
- e) l'obbligo di assunzione, da parte dell'assegnatario, degli oneri derivanti dall'istituzione della autogestione delle parti e dei servizi comuni.
- f) l'indicazione analitica degli oneri di manutenzione ordinaria a carico dell'assegnatario.
- g) le cause di risoluzione dei rapporti di locazione, di annullamento e decadenza dell'assegnazione.
- h) le norme che regolano la mobilità.

AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE DI ASSEGNAZIONE E BANDI SPECIALI

E' facoltà del Comune di Surbo, pubblicare bandi integrativi nell'arco di validità della graduatoria. La Giunta regionale può autorizzare i Comuni a emanare bandi speciali per l'assegnazione di alloggi specificamente individuati in dipendenza di particolari esigenze, indicando, ove necessario, requisiti aggiuntivi.

RISERVA ALLOGGI

In deroga ai programmi di intervento già approvati, la Giunta regionale, i comuni e gli enti gestori possono riservare un'aliquota degli alloggi compresi in detti programmi e non superiore al 25 % al fine di provvedere alla sistemazione abitativa di nuclei familiari in dipendenza di sopraggiunte necessità quali:

- a) pubbliche calamità.
- b) sgombero di unità abitative di proprietà pubblica da sottoporre a lavori di recupero edilizio per effettuare i quali venga riconosciuta dall'organo competente la necessità di sgombero.
- c) gravi motivi di pubblica utilità.
- d) sfratti nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a15) della LR 10/2014 e ss.mm.ii.
- e) assistenza alloggiativa alle donne e agli eventuali figli minori, che versino nella necessità, adeguatamente documentata, di abbandonare l'alloggio in quanto vittime di violenze o di maltrattamenti e che si trovino nell'impossibilità di rientrare nell'abitazione originale.

Anche per le assegnazioni degli alloggi riservati devono sussistere i requisiti prescritti, salvo che non si tratti di sistemazione provvisoria, che non può eccedere la durata di due anni. Sono esclusi in ogni caso da tale sistemazione coloro i quali superano il doppio del reddito previsto per l'assegnazione. I contratti relativi alle sistemazioni provvisorie sono stipulati dall'ente gestore e hanno durata pari al periodo di occupazione provvisoria dell'alloggio.

Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica i requisiti richiesti sono quelli per la permanenza.

ANNULLAMENTO DELL'ASSEGNAZIONE

L'annullamento dell'assegnazione è disposto con provvedimento del Comune competente nei seguenti casi:

- a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima.
- b) per assegnazione avvenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni false.

In presenza delle condizioni di cui innanzi, comunque accertate dal comune e/o dall'ente gestore prima della consegna dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il Comune comunica all'interessato l'avvio del procedimento di annullamento dell'assegnazione dandone contemporanea notizia all'ente gestore.

Entro il termine di quindici giorni dalla data di comunicazione di avvio del procedimento di annullamento l'interessato può proporre richiesta motivata di un parere alla Commissione per il tramite dell'ufficio comunale competente.

Il medesimo ufficio, entro quindici giorni dalla data di richiesta di parere, trasmette la stessa, unitamente alla proprie controdeduzioni e ogni altro documento utile al rilascio del parere, alla Commissione.

La Commissione, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, rende il proprio parere vincolante.

Entro quindici giorni dalla data di ricevimento del parere, l'ufficio comunale competente conclude il procedimento conformandosi allo stesso parere.

L'annullamento dell'assegnazione, avvenuto nel corso del rapporto di locazione, comporta la risoluzione di diritto del contratto.

Il provvedimento di annullamento deve contenere il termine per il rilascio dell'alloggio, non superiore a sei mesi, e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio.

DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE

La decadenza dall'assegnazione viene dichiarata dal Comune, anche su proposta dell'ente gestore, nei casi in cui l'assegnatario:

- a) non occupi l'alloggio nel termine indicato all'atto della consegna di cui all'articolo 11 della LR 10/2014 e ss.mm.ii.
- b) abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli.
- c) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso.
- d) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite o immorali.
- e) perda i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato all'articolo 18 della LR 10/2014 e ss.mm.ii.
- f) fruisca di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare superiore al limite stabilito per la permanenza.

Per il procedimento di decadenza si applicano le disposizioni dettate per l'annullamento dell'assegnazione. La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto e il rilascio immediato dell'alloggio.

Il comune può concedere, solo una volta, un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell'immobile. Il provvedimento di decadenza deve contenere l'avviso che, in caso di inottemperanza all'intimazione di rilascio dell'alloggio nei termini assegnati, oltre l'esecuzione dell'ordinanza, sarà irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura stabilita dalla Giunta regionale.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (INFORMATIVA)

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti compatibili, i dati personali forniti o acquisiti d'ufficio saranno raccolti presso l'Ufficio preposto del Comune e saranno trattati, anche con procedure informatizzate, nel rispetto della citata normativa, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi, da parte degli incaricati dei competenti Uffici dell'amministrazione comunale, per le finalità connesse e strumentali all'espletamento della procedura (e ai successivi adempimenti) e della verifica dei requisiti, nel rispetto degli obblighi di legge e per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o di compiti di interesse pubblico. I dati personali saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti e, in ogni caso, per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi.

I dati medesimi potranno essere comunicati ad altri soggetti, per le finalità di gestione degli aspetti connessi e diffusi, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, mediante pubblicazione di graduatorie ed elenchi all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Surbo.

I dati potranno, inoltre, essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che siano portatori di un interesse, ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 241/90.

Ai sensi della normativa citata i partecipanti hanno diritto ad accedere ai dati che li riguardano e di chiederne, nel rispetto delle disposizioni e dei termini inerenti alla procedura, la rettifica o la limitazione del trattamento, l'aggiornamento, se incompleti o erronei, e la cancellazione se ne sussistono i presupposti. All'interessato/a è

riservata, inoltre, la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di presentare reclamo al Garante in caso di violazione dei propri dati personali (art. 77 del Reg. UE 2016/679).

Titolare del trattamento è il Comune di Surbo, con sede in Surbo alla via Giuseppe Codacci Pisanelli n. 23.

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non specificatamente previsto dal presente bando, si rinvia alla normativa vigente in materia.

E' consentito l'accesso a tutti gli atti della procedura nel rispetto della normativa vigente e di quanto regolamentato da questo Ente in materia. Le modalità ed i tempi di richiesta ed ottenimento dell'accesso, sono quelli stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore n. 6 Servizi Tecnici LL.PP./SUAP, Arch. Vincenzo Paladini.

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico degli uffici, al recapito telefonico 0832.360842 o via mail al seguente indirizzo: servizitecnici@comune.surbo.le.it.

Il Responsabile del VI° Settore Servizi Tecnici – SUAP arch. Vincenzo Paladini

Marca da bollo € 16,00

Comune di Surbo Ufficio Protocollo Via Codacci Pisanelli, 23 73010 SURBO (Le)

Oggetto: BANDO DI CONCORSO INDETTO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. N. 10/2014 E SS.MM.II. PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE, DI PROPRIETA' PUBBLICA O IN GESTIONE DI ENTI PUBBLICI DISPONIBILI NEL TERRITORIO DI SURBO.

Schema di Domanda per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

ov
ov
e
;
ne e connesso
ne allegata si
g

CHIEDE

di partecipare al bando indetto dal Comune di Surbo per l'assegnazione, in locazione semplice, di alloggi E.R.P. disponibili o che si renderanno disponibili, per il proprio nucleo familiare, così composto:

COGNOME E NOME	CODICE FISCALE	DATA DI NASCITA	RAPPORTO DI PARENTELA (compreso convivente more uxorio - convivente di fatto- Unione civile)	Mesi ed Anni di convivenza alla data di pubblicazione del bando (arrotondamento ad un mese per frazioni superiori a 15 giorni)

dando atto, che, in base all'art. 3 comma 3 della legge regionale n. 10 del 2014, per nucleo familiare deve intendersi sia la famiglia costituita da coniugi, figli, unioni civili, conviventi di fatto, affiliati e affidati con provvedimento del giudice con loro conviventi da almeno due anni, sia i conviventi more uxorio, sia gli ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado; sia gli affini fino al secondo grado.

Per gli affini fino al secondo grado, si dichiara, allegando le dichiarazioni rese nei modi di legge, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, che sono inseriti nello stesso nucleo familiare, da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando.

Il nucleo familiare è quello per il quale si chiede l'assegnazione.

Al fine di essere ammesso alla procedura per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Surbo, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.445/2000 e consapevole delle responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendaci,

DICHIARA

Quanto segue: (barrare o compilare la casella che interessa)	
1. □ di essere cittadino italiano	
□ o di uno Stato membro dell'U.E. (specificare lo Stato)	
2. di essere cittadino extracomunitario (specificare lo Stato extraeurop	
di risiedere nel Comune di Surbo dal e di esse	ere
in possesso per tutti i componenti il proprio nucleo di:	
□ permesso di soggiorno □ carta di soggiorno (almeno biennale)	
□ status di rifugiato □ status di protezione sussidiaria	
3. di prestare la propria attività di lavoro □ esclusiva o □ principale:	
autonomo (indicare la tipologia anche con la sola indicazione del cod. ATECO) c	on
iscrizione CCIAA ne ndel REA, P.IVA(se l'attiv	
autonoma è di natura professionale indicare il tipo di professionale	ne
); dipendente e di prestare la propria attività lavorativa nel Comune di Sur	·ha
pressoin qualità di;	UU
4. di essere destinato a prestare servizio nel Comune di presso il nuo	vo
insediamento produttivo entro il	
5. di aver percepito, come risulta dall'ultima dichiarazione fiscale, allegata alla presente domane	
egli stesso ed il suo nucleo familiare, nell'anno 2022 un reddito complessivo	di
€	
Tale reddito complessivo comprende oltre all'imponibile fiscale, gli emolumenti, esclusi quelli n	
continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti nonché tutte le indennità, compre	ese
quelle esentasse, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento.	
6 □ di non essere destinatario di decreto di rilascio di alloggio e.r.p. occupato senza titolo emesso	ai
sensi dell'art. 22 della L.R. n. 54/1984 o dell'art. 20 della L.R. 10/2014;	
7. di abitare nel Comune di Surbo, alla Via	
□ in alloggio in locazione	
□ in alloggio in proprietà composto da n vani (escluso cucina e servizi) di superficie ut	ile
(riferito solo all'alloggio) di mq secondo i criteri di cui all'art. 22 della legge 10/2014;	
🗆 ovvero lavoratori emigrati all'estero, dell'ambito territoriale di Latiano finalizzato comunque	
rientro in Italia, dovendo garantire la stabile occupazione dell'alloggio assegnato, la cui mancanza	a e
causa di decadenza ai sensi dell'art. 17 della L.R. 10/2014.	•
8. di coabitare, con altro nucleo familiare (che non possiede le caratteristiche indicate all'art	
comma 3 della L.R. 10/2014) del sig./ra e che la convivenza	ė
finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale dall'anno	

composto: COGNOME E NOME	CODICE FISCALE	DATA DI NASCITA	Eventuale RAPPORTO DI PARENTELA

- 9.

 di non aver ottenuto né egli stesso, né i componenti il suo nucleo familiare l'assegnazione immediata o futura di alloggi realizzati con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
- 10. □ di non aver ceduto né egli stesso, né i componenti il suo nucleo familiare in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza, in locazione semplice;
- 11. □ di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato in qualsiasi località; ai fini della valutazione dell'adeguatezza dell'alloggio si applicano gli standard di cui all'art. 10 comma 2 della L.R. 10/2014, determinati con i criteri di cui all'art. 22 della stessa legge.

Tale requisito deve essere posseduto sia da parte del richiedente che da parte degli altri componenti il nucleo familiare. Deve essere posseduto al momento della domanda, al momento dell'assegnazione ed anche per tutto il periodo di locazione.

12. □ di essere informato/a, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento amministrativo per il quale la presente dichiarazione viene resa e/o il presente documento viene compilato.

DICHIARA, altresì,

di trovarsi nelle seguenti condizioni socio-economiche e abitative, valutabili ai fini dell'attribuzione dei punteggi (contrassegnare con una crocetta):

1) Reddito dell'intero nucleo familiare - anno 2022, per il quale si chiede l'assegnazione, determinato con le modalità dell'art. 21 L. 457/78 e ss.mm. ii. (vedi requisiti di ammissione punto e del bando):

 □ inferiore pensione sociale, oggi definita assegno sociale (€ 5.953,87 annui) □ inferiore ad una pensione minima INPS € 6.669,13 annui) □ inferiore ad una pensione minima INPS più una pensione sociale (€ 12.623,00 annui) Come analiticamente determinato nell'allegata scheda situazione reddituale familiare. 2) Il nucleo familiare è composto da: 	punti 4 punti 3 punti 2
□ 3 o 4 persone □ 5 o 6 persone □ 7 o oltre	punti 1 punti 2 punti 3
 3) Nel nucleo familiare monogenitoriale è presente: - un componente con uno o più minori a carico 4) Richiedenti che abbiano superato il 65° anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivono da soli o in coppia, anche con minori a carico; 5) Giovani coppie con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda, ovvero la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima 	punti 2 punti 1

dell'assegnazione: - purché nessuno dei due abbia superato il 35° anno di età; - qualora la famiglia viva in coabitazione o dimostri di non disporre di una sistemazione

6) Nel nucleo familiare si ha la presenza di: - un portatore di handicap	nti 1
(certificato della competente autorità con diminuzione della capacità lavorativa	
almeno al 75% o, se minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età o ipoacustici L. 289/1990); pur 7) □ Nuclei familiari che rientrano in Italia o rientrati da non più di 12 mesi dalla data	nti 3
del bando per stabilirvi la loro residenza; pur	nti 1
8) Richiedenti la cui sede lavorativa si trova a una distanza superiore a 40 km da quella di residenza; pui	nti 1
9) Il nucleo familiare abita in un alloggio improprio da almeno due anni alla data di	
pubblicazione del bando. La condizione del biennio non è richiesta quando la precarietà derivi da provvedimento esecutivo di sfratto;	nti 4
10) □ Il nucleo familiare abita in un alloggio antigienico da almeno due anni	
alla data di pubblicazione del bando pur Ritenendosi tale:	nti 2
□ alloggio privo di servizi igienici;	
□ con servizi non conformi a quanto previsto dal Decreto del Ministero della salute 5 luglio □ non era destinato ad abitazione.	1975;
11) □ Il nucleo familiare coabita con altro o più nuclei familiari, ciascuno almeno	
composto da due unità da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando; pu 12) Il nucleo familiare abita in alloggio sovraffollato rispetto allo standard	nti 2
abitativo definito all'art.10 comma 2 L.R. n.10/2014:	
	nti 1
□ oltre 3 persone rispetto allo standard abitativo 13) □ Richiedenti fruenti di alloggio di servizio che devono rilasciare l'alloggio	nti 2
per trasferimento d'ufficio o per cessazione non volontaria diversa da collocamento	
	nti 1
14) □ Richiedenti che devono abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanza di sgombero emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando; pui	nti 6
15) □ Il nucleo familiare abita in un alloggio da rilasciare a seguito di Provvedimento	
esecutivo di sfratto intimato per motivi diversi da immoralità, inadempienza contrattuale.	
Non rientra nell'inadempienza contrattuale la morosità incolpevole legata a documentati significativi mutamenti delle condizioni economiche nell'anno economico di	
riferimento (2023) così come definiti dalla Giunta Regionale nella deliberazione	
	nti 6
16) □ Richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone locativo incida in misura non inferiore al 30% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare; pui	nti 1
Il sottoscritto, impegnandosi a comunicare tempestivamente l'eventuale cambio di	
residenza o recapito, chiede che tutte le comunicazioni che lo riguardano siano inviate:	
□ c/o la propria residenza □ al seguente recapito	
□ utilizzando □ il proprio o □ quello del delegato, indirizzo mail di posta certificata:	

Il sottoscritto, dichiara altresì di essere a conoscenza che verranno eseguiti, da parte del Comune di Surbo, attraverso i competenti uffici del Ministero dell'Economia e delle Finanze, controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, con riferimento alla situazione reddituale, in particolare di tutti coloro che si trovano in posizione utile per il conseguimento di una assegnazione di alloggio ERP.

Con la sottoscrizione della presente domanda, esonero l'operatore comunale o sindacale da ogni responsabilità in merito all'eventuale assistenza fornita nella compilazione della stessa.

L DICHIARANTE	(firma	leggibil	le)
---------------	--------	----------	-----

Informazioni relative al trattamento dei dati personali

Si informa che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati da lei forniti saranno utilizzati per lo svolgimento dell'istruttoria relativa al procedimento cui i dati si riferiscono. Il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale e/o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o di rilevante interesse pubblico. I dati da Lei forniti saranno trattati dal personale in servizio presso il Settore "Settore Servizi Tecnici - SUAP" del Comune di Surbo, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e potranno essere comunicati ai soggetti, pubblici o privati, nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, o a terzi interessati nel rispetto della normativa disciplinante l'accesso. I suoi dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa (nel rispetto del Piano di conservazione e scarto dell'Ente). Il conferimento di tali dati è obbligatorio per dar corso alla richiesta o al procedimento di Suo interesse. Per esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE 2016/679 contattare il Settore in precedenza indicato o rivolgere la richiesta al Protocollo del Comune (comunesurbo@pec.it) o al suo Responsabile della Protezione dei Dati (privacy@liquidlaw.it). Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati consultare l'informativa completa pubblicata sul sito web istituzionale.

ALLEGATO A)

Allegati alla presente domanda di assegnazione di un alloggio di ERP nel Comune di Latiano. (elenco esemplificativo finalizzato da redigere in maniera puntuale, anche allegando altra documentazione qui non prevista ma ritenuta utile al fine di valutare elementi per conseguire punteggi o essere ammessi alla procedura.).

- \Box Scheda situazione reddituale del nucleo familiare riferita all'anno <u>2022</u> ai sensi dell'art. 3 L.R. 10/2014 (**OBBLIGATORIA**);
- □ Copia della dichiarazione dei redditi per l'anno <u>2022</u> (presentata nel <u>2023</u>) di ogni componente il nucleo familiare; All'imponibile fiscale vanno dichiarati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse. (N.B. sono esclusi quelli non continuativi e l'indennità di accompagnamento/indennità di frequenza);
- □ □ Copia del documento d'identità (OBBLIGATORIA);
- □ (Solo per i cittadini extracomunitari) Copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno di durata almeno biennale, del certificato di riconoscimento dello status di rifugiato o in stato di protezione sussidiaria, in corso di validità di ogni componente il nucleo familiare, con documentazione comprovante lo svolgimento di attività di lavoro autonomo o subordinato, in questo caso con ultime due buste paga);
- □ Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- □ (Solo per i non residenti nel Comune) Certificazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa nel territorio del Comune di Surbo;
- □ **Copia** del provvedimento esecutivo di sfratto;
- □ Copia del provvedimento emesso dalle autorità competenti da cui si evinca la necessità dell'abbandono dell'alloggio;
- □ Copia del provvedimento attestante il trasferimento d'ufficio o la cessazione non volontaria del rapporto di lavoro del dipendente che fruisca di alloggio di servizio;
- □ Copia del verbale della commissione medica per l'accertamento degli stati di invalidità o di altra commissione equiparata, da cui si evinca il possesso di invalidità, la stabilità, ed il grado di riduzione della capacità lavorativa ovvero, se minore, la presenza di una persistente difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età o ipoacusia (L.289/90);
- □ **Copia** della sentenza/omologazione di separazione legale del Tribunale;
- □ Copia del verbale rilasciato dagli enti competenti, ai fini del riconoscimento dell'invalidità (75%), o, se minore, con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età o ipoacusico(L.289/90)

□ Certificazione rilasciata dagli enti (es. ASL) con	npetenti attestante l'abitazione in alloggio
improprio/antigienico/inadeguato; Ovvero 🗆 richiesta	di verifica da parte del Comune per le
condizioni di alloggio improprio, inadeguato anche con	riferimento agli standard;
□ Dichiarazione di tecnico abilitato relativa alla s	uperficie dell'alloggio occupato calcolata
secondo le norme di cui all'art. 22 della legge regionale	n. 10 del 7.4.2014;
□ Dichiarazione art. 3 comma 3 lett. c) L.R. 10/2014 (p	arte richiedente l'assegnazione)
□ Dichiarazione art. 3 comma 3 lett. c) L.R. 10/2014 (p	arte affine fino al 2° grado del richiedente)
□ Delega all'invio telematico in favore del/la sig.ra	,
□ Altro (specificare, purché utile a conoscere fatti e si	tuazioni inerenti l'assegnazione dei relativi
punteggi):	_
1	
2.	
3.	
4.	
5	
6.	
IL DICHIARANTE	(firma leggibile)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

per assenza di reddito (Art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

	÷1
nato/a a	ili
residente a	via/piazza
consapevole della responsabilità penale comunque non corrispondente al vero	cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o
comanque non correspondente ur vere	DICHIARA
	il quale (nome e cognome del richiedente l'assegnazione) iede l'assegnazione di un alloggio popolare, all'esito della
definizione della graduatoria 2024 del C di reddito nell'anno 2022 .	omune di Surbo e di trovarsi nella condizione di mancanza
	àlsa dichiarazione sullo stato di mancanza di reddito per 6 comma 4 della L.R. 10/2014, l'esclusione del richiedente
	Firma del dichiarante
(Luogo e data)	

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

per indigenza (Art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a	
nato/a a	il
residente a	via/piazza
consapevole della responsabilità pe comunque non corrispondente al ver	enale cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o
1	DICHIARA
all'esito della definizione della grac secondo i parametri applicati dal s 31.3.1998. Il/La sottoscritto/a prende atto che l	iare per il quale chiede l'assegnazione di un alloggio popolare, duatoria, del Comune di Surbo, di versare in stato di indigenza servizio sociale di Lecce, in applicazione del D.Lgs. 109 del a falsa dichiarazione sullo stato di indigenza comporta, ai sensi 4, l'esclusione del richiedente dalla graduatoria.
(Luogo e data)	(Firma Leggibile)

DELEGA ALL'INVIO TELEMATICO

In relazione alla procedura:

BANDO DI CONCORSO anno	2024 INDETTO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. N.				
10/2014 PER L'ASSEGNAZION	E IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA				
RESIDENZIALE, DI PROPRIETA' PUBBLICA O IN GESTIONE DI ENTI PUBBLI					
DISPONIBILI NEL TERRITORIO	O DI SURBO.				
Il/la sottoscritto/a					
nata a	il				
viste le modalità di invio della do	omanda e relativa documentazione, anche in formato elettronico,				
tramite PEC per via telematica	mediante un indirizzo personale di posta elettronica certificata				
(pec) ovvero di un proprio delegate	o alla trasmissione,				
	delega				
il signor/ra	(che assume la qualità di delegato), nato/a				
il	a				
ad effettuare il predetto invio.					
A tal fine elegge tale indirizzo	di pec, quale indirizzo a cui inviare tutta la corrispondenza				
successiva alla definizione della	seguente procedura, salva successiva diversa comunicazione				
che annulli la presente.					
	Firmato				
	FII mato				
Al presente documento di delega	alla trasmissione, firmato dal richiedente, allega il documento di				

riconoscimento del delegato.

DICHIARAZIONE art. 3 comma 3 lett. c) L.R. 10/2014 (parte richiedente l'assegnazione)

II sottoscritto:		
COGNOME		
NOME		
LUOGO E DATA DI	NASCITA	
CODICE FISCALE		
e residente nei Comur	ie di	(Prov).
Via		
telefono	indiri	zzo mail
Cittaginanza		e se extracomunitario: data rilascio permesso di
soggiorno	; data ric	conoscimento status di rifugiato o di protezione
sussidiaria	;	
ai sensi del D.P.R. 28	dicembre 2000 n° 445,	art. 76 con la consapevolezza che la non veridicità
		enale e la decadenza dai benefici eventualmente
		lusione nella graduatoria di assegnazione di alloggi
ERP 2017, nel Comun	e di Surbo	
	<u>DICHI</u>	ARA CHE
II/la sig./sig.ra		, nata a,
il	, è affine di	(indicare il grado), è inserita nel proprio nucleo
		, e che la convivenza iniziata
dal	, è finaliz	zata alla reciproca assistenza morale e materiale.
Luogo	Data	
		Firma

Il documento di identità in corso di validità, è allegato alla domanda della procedura in essere

DICHIARAZIONE art. 3 comma 3 lett. c) L.R. 10/2014 (parte affine fino al 2° grado del richiedente)

Il sottoscritto: COGNOME **NOME** NOME_ LUOGO E DATA DI NASCITA_ CODICE FISCALE e residente nel Comune di ______(Prov._____). Via ______. indirizzo mail______ telefono____ Cittadinanza e se extracomunitario: data rilascio permesso di soggiorno ______; data riconoscimento status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 nº 445, art. 76 con la consapevolezza che la non veridicità della dichiarazione comporta responsabilità penale e la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, nella sua qualità di richiedente l'inclusione nella graduatoria di assegnazione di alloggi ERP 2019, nel Comune di Surbo, **DICHIARA** convivenza iniziata dal_______, è finalizzata alla reciproca assistenza Luogo _____ Data ____ Firma

Si allega, a pena di esclusione, copia del documento di identità in corso di validità.

SCHEDA SITUAZIONE REDDITUALE DEL NUCLEO FAMILIARE RIFERITA ALL'ANNO 2022 AI SENSI DELL'ART. 3 – L.R. 10/2014. II NUCLEO FAMILIARE DEL SOTTOSCRITTO PER IL QUALE È RICHIESTA L'ASSEGNAZIONE È QUELLO QUI DI SEGUITO RIPORTATO CON L'INDICAZIONE PER CIASCUN COMPONENTE DEL REDDITO POSSEDUTO NELL'ANNO 2022.

					RE	DDITI PERCEP	REDDITI PERCEPITI NELL'ANNO 2018		
(1) COGNOME E NOME	(2) (3) DATA DI REL. NASCITA PAR.	(3) REL. PAR.	(4) CODICE FISCALE	(5) REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE O PENSIONE ecc.	(5) REDDITO DA REDDITO DA REDDITO LAVORO DIPENDENTE O PENSIONE O PENSIONE O SSIMILATO (7) CANONI DA AUTONOMO FABBRICATI O PENSIONE O SSIMILATO	(7) REDDITO DA FABBRICATI E TERRENI	(8) EMOLUMENTI INDENNITA' PENSIONI, SUSSIDI, A QUALSIASI TITOLO PERCEPITI, IVI COMPRESI QUELLI ESENTASSE	(9) STATO DISOC.	(10) TOTALE REDDITI
		R							

LEGENDA RELAZIONE PARENTELA: R = richiedente; **CG** = coniuge; **F** = figlio/a; **A** = altro convivente a qualsiasi titolo.

Nella colonna 9 riportare con "SI" l'eventuale stato di disoccupazione dei soggetti indicati nel quadro.

Punteggio riferito al reddito del nucleo familiare determinato con le modalità dell'art. 21 L. 457/78 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 3, punto e) della L.R. 10/2014:

Con la sottoscrizione autorizzo il trattamento dei miei dati sensibili ai sensi della legge 675/1996.

AVVERTENZE: AL FINE DI EVITARE SANZIONI RELATIVAMENTE AD ERRONEE TRASCRIZIONI DI DATI REDDITUALI, SI CONSIGLIA L'ALLEGAZIONE DEI DOCUMENTI COMPROVANTI IL REDDITO POSSEDUTO NEL 2022

Data,

Il richiedente

(Allegare fotocopia documento d'identità)

N.B. Ai sensi del disposto dell'art.38 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in allegato alla presente dichiarazione deve essere prodotta (sotto pena di esclusione) fotocopia di un documento di identità personale. Nel caso di corretta produzione di fotocopia di tale documento d'identità la dichiarazione è da prodursi in carta semplice. In caso contrario la firma deve essere autenticata con apposizione di una marca da bollo da Euro 16,00.